CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE AL FINE DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 25 SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART 40 COMMA 2 D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VISTO in particolare il secondo comma dell'art. 40, il quale dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

VISTI i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio; (all. 1)

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 40, comma 2, a decorrere dalla notizia della comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di 60 (sessanta) giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

VISTO il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

TENUTO CONTO che tali modalità prevedono la pubblicazione all'albo online camerale della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento, dei relativi elenchi delle posizioni interessate, per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, nonché la pubblicazione nel sito internet camerale dei documenti di cui al punto precedente, per la medesima durata, e, infine, l'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento;

RITENUTO pertanto di disporre per il procedimento di iscrizione d'ufficio dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, che le comunicazioni previste dalla legge - sia in ordine all'avvio del procedimento che al provvedimento finale – vengano rese anziché nelle forma della raccomandata A/R, nelle forme sostitutive della pubblicazione all'albo online camerale, così come declinate nel dispositivo del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che contro tale provvedimento le imprese possono ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione al Giudice del Registro delle imprese o, decorso il termine, avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 del c.c.;

CONSIDERATO che le imprese individuate nell'elenco allegato ricadono nella fattispecie di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi e il mancato compimento di atti di gestione concorrente con l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata oppure con il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; (all. 2)

RILEVATO che per le 25 posizioni oggetto dell'allegato alla presente determinazione, l'ufficio ha accertato inoltre che:

1. risulta mancante il pagamento del diritto annuale da più di dieci anni;
2. risulta mancante l'indicazione di un domicilio digitale valido e attivo ad eccezione della posizione n. 25 cui è stato assegnato un domicilio d'ufficio;

VERIFICATO che alla data odierna dette società risultano ancora iscritte nel registro delle imprese e non risulta essere stata presentata alcuna domanda volta all'iscrizione

della causa di scioglimento, alla fase di liquidazione e conseguente richiesta di cancellazione;

RILEVATO che risultano presenti i presupposti indicati all'art. 40, comma 2, per l'iscrizione d'ufficio dello scioglimento senza apertura della liquidazione;

RILEVATO che per le posizioni n. 16 e n. 7 sono state richieste informazioni relativamente al sequestro preventivo della società e al sequestro quote risultanti ancora iscritti nel registro delle imprese;

RAVVISATO che le società interessate potranno impedire l'adozione del successivo provvedimento di cancellazione d'ufficio presentando istanza motivata di prosecuzione dell'attività, unitamente alle domande di iscrizione degli atti e fatti non ancora iscritti e depositati ai sensi di legge come previsto dall'art. 40 co. 4 e, in particolare:

- i bilanci di esercizio relativi a tutti gli esercizi chiusi per cui non risulta ancora effettuato il deposito ai sensi dell'art. 2435 codice civile;
- la comunicazione dei dati relativi ai soci iscritti nel libro soci alla data del 31/03/2009 ai sensi dell'art 16, comma 12 undecies, L. 28 gennaio 2009 n. 2;
- la delibera dell'assemblea dei soci avente ad oggetto la modifica della disposizione statutaria relativa al capitale sociale per la sua conversione in euro.

DETERMINA

1. di accertare per le 25 società di capitali, individuate nell'elenco allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, l'esistenza di una delle cause di scioglimento senza liquidazione previste dal secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120, per le motivazioni indicate in premessa, che qui devono intendersi integralmente richiamate;

2. di iscrivere d'ufficio lo scioglimento senza apertura della liquidazione delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 comma 2 riportate nell'elenco allegato;

3. di comunicare il presente provvedimento alle società mediante pubblicazione dello stesso per 60 (sessanta) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio" del sito internet camerale www.dl.camcom.it, ad eccezione delle posizioni che risultano in possesso di un domicilio digitale valido e attivo, anche assegnato d'ufficio;

4. di assegnare alle società il termine di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, più ulteriori 15 (quindici) giorni dopo la scadenza della pubblicazione, per la presentazione dell'istanza motivata di prosecuzione dell'attività, unitamente alle domande di iscrizione degli atti e fatti non iscritti e depositati, così come individuati nelle premesse;

5. di procedere, ai sensi dell'art. 40 comma 5, con un successivo provvedimento del Conservatore alla cancellazione dal Registro Imprese delle società, di cui all'elenco allegato, qualora, decorso il termine, non sia pervenuta formale istanza di prosecuzione dell'attività, verificate altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri;

6. di revocare con l'iscrizione dello scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese nei confronti delle società che avranno assolto agli obblighi di cui al punto 5);

7. di notificare il presente provvedimento alle società interessate, come specificato nel precedente punto 4), entro otto giorni dalla sua adozione, informando che lo stesso potrà essere impugnato con ricorso al Giudice del Registro delle imprese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7;

8. di inviare alle Associazioni di categoria e ordini professionali apposita comunicazione al fine di dare massima diffusione.

Approvato da
dr. Fabio Trambaiolo

IL CONSERVATORE
(dr.ssa Emanuela Fattorel)

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Responsabile del Procedimento
dr.ssa Federica Tonus